

**Decreto federale
che assicura al Cantone di Vaud
un sussidio federale per la sistemazione
dei laghi della Vallata di Joux**

del 15 dicembre 1903 (Stato 15 dicembre 1903)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
viste le ufficiali del Governo del Cantone di Vaud dell'8 ottobre 1901 e
27 marzo 1902;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1902;
in virtù dell'articolo 23 della Costituzione federale¹,
decreta:

Art. 1

¹ È assicurato al Cantone di Vaud un sussidio federale per la sistemazione dei laghi della Vallata di Joux.

² Questo sussidio è fissato nella somma di franchi 350 000 per una volta tanto.

Art. 2 a 4²

Art. 5

Il Cantone di Vaud si obbliga verso la Confederazione a mantenere il livello dei laghi fra le quote m 1005 e m 1008,5. Il regolamento per la manovra delle chiuse della presa d'acqua e degli emissari, nonché qualsiasi modificazione al detto regolamento, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 6

Il Consiglio federale sorveglia l'esecuzione dei lavori approvati e sovvenuti col presente regolamento e assume la superiore vigilanza sul loro mantenimento, nonché sulla manovra di tutte le chiuse che servono a regolare le condizioni di scolo dei laghi della Vallata di Joux.

RU 19 787 e CS 4 1025

¹ RS 101

² Disp. concernenti l'assegnazione del sussidio, divenute prive d'oggetto.

Art. 7³**Art. 8**

Questo decreto non avendo una portata generale, entra immediatamente in vigore.

Art. 9

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

³ Disp. concernenti l'assegnazione del sussidio, divenute prive d'oggetto.